



Milano, 23 gennaio 2025

CIRCOLARE N°2/2025

Oggetto: Principali novità fiscali 2025: Legge 30 dicembre 2024, numero 207.

Premessa

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2024 n. 305 S.O. 43, la L. 30.12.2024 n. 207 (c.d. "Legge di Bilancio 2025").

Nella presente circolare informativa riepiloghiamo le principali misure in materia fiscale e di agevolazioni, introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), in vigore dal 1.1.2025.

1 Calcolo dell'IRPEF

1.1 Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell'art. 11 del TUIR¹, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024.

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%.

1.2 Adeguamento delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, applicabili per l'anno d'imposta 2025, differenziate:

- sulla base dei "nuovi" tre scaglioni di reddito IRPEF;

¹ Si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917



- oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).

1.3 Detrazione IRPEF per oneri

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Viene fissato un limite massimo all’ammontare di detrazioni fiscali di cui i contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 75.000 euro possono fruire in ciascun periodo d’imposta (nuovo art. 16-ter del TUIR).

In particolare, viene previsto che coloro che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, potranno portare a scomputo dell’imposta lorda dovuta al massimo 14.000 euro, mentre per i contribuenti che superano i 100.000 euro di reddito l’importo massimo detraibile ammonterà a 8.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992.

La limitazione in parola non si applicherà alle:

- spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR;
- somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179/2012;
- somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 3/2015.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

1.4 Detrazione IRPEF per carichi di famiglia

L'art. 1, co.11 della Legge di Bilancio 2025 prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

1.5 Detrazione IRPEF per spese di istruzione

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

2 Redditi di lavoro dipendente

2.1 Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Con una modifica all'art. 13, c. 1, lett. a) Tuir, sono elevate da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

2.2 Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica all'art. 1 del D.L. 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

2.3 Taglio del "cuneo fiscale"

Viene, inoltre, previsto, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che dal 2025 baserà sul riconoscimento:

- di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

- di un'ulteriore detrazione d'imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus e l'ulteriore detrazione si applicheranno ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a. (titolari di redditi di pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Ai fini della misura e dell'accesso a una o all'altra agevolazione è necessario fare riferimento al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo. In particolare, il bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e, di conseguenza, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, non sarà assoggettato a contribuzione INPS.

Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, il lavoratore dipendente può accedere all'ulteriore detrazione dall'imposta lorda. Quest'ultima spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

L'importo dell'ulteriore detrazione è, quindi, fisso quando il reddito complessivo non supera 32.000 euro, mentre se il reddito complessivo è superiore l'importo dell'ulteriore detrazione si riduce progressivamente fino al suo azzeramento al raggiungimento del limite di 40.000 euro di reddito complessivo.

Il sostituto d'imposta riconosce il bonus o l'ulteriore detrazione in via automatica, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni (non sarà quindi necessaria la richiesta del lavoratore), verificando poi in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede il bonus o l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d'imposta dovranno recuperare il relativo importo, rateizzandolo in 10 rate se superiore a 60 euro (a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Da ultimo, si stabilisce che i sostituti d'imposta potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

2.4 Fringe benefit 2025, 2026 e 2027

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, se percepiti dai lavoratori senza figli e
- 2.000 euro, se percepiti da lavoratori con figli a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

2.5 Auto concesse in uso promiscuo al dipendente

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

2.6 Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

2.7 Imposta sostitutiva sui premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

2.8 Modifiche all'imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione

Viene modificata la disciplina relativa all'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.

In particolare, si prevede:

- l'incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l'imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;
- l'innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell'imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

3 Bonus per le persone fisiche

3.1 Interventi di recupero edilizio

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").

3.2 Interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss.

(c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

3.3 Superbonus

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

- risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del D.L. 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene, inoltre, consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

3.4 Bonus mobili

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del D.L. 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

3.5 Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziato:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

3.6 Bonus per le nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal D.Lgs. 230/2021).

Il bonus è erogato, su domanda, dall'INPS e l'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

4 Regime forfettario – cause di esclusione

Il regime forfettario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

5 Rivalutazione terreni e partecipazioni

L'art. 1, al comma 30 della Legge di Bilancio 2025 ha stabilizzato le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 che riguardano i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, da parte dei soggetti non imprenditori.

Anche per il 2025 e seguenti, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni dall'anno 2025 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, **entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;**
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

6 Regime di tassazione delle crypto-attività

Viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026. In luogo dell'aliquota del 26%, infatti l'imposta sostitutiva si applicherà nella misura del 33%.

Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.

Un'altra importante novità è rappresentata dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro, di conseguenza vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Infine, per determinare le plusvalenze e le minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1.01.2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

7 Agevolazione prima casa

Viene esteso da uno a due anni il periodo di tempo previsto per alienare la “ex” prima casa senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Tale agevolazione consiste nell'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura del 2% relativa all'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

8 Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica

In materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico ricettive, con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

9 Novità in tema di reddito d'impresa

9.1 IRES premiale

L'articolo 1, commi 436-444, della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, per il periodo d'imposta 2025, l'aliquota IRES sarà ridotta dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, a condizione che le società soddisfino le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale di almeno l'1% rispetto al 2024, con almeno un

dipendente aggiuntivo e congiuntamente, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media

9.2 Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplici

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025 e si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

9.3 Obbligo di tracciabilità delle spese

Se effettuati con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
- sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- sono deducibili dal reddito d'impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- sono deducibili dal reddito d'impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).

Le suddette regole, vevoli anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

9.4 Credito d'imposta per investimenti 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni.

Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9.5 Credito d'imposta transizione 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024, tra le quali si segnalano:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024

9.6 Crediti d'imposta per il cinema

Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.

9.7 Sport bonus

Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

9.8 Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, sui contributi

minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati, previa comunicazione all'INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025, dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiarne.

Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

9.9 Obbligo di PEC per gli amministratori di società

A decorrere dall'1.1.2025 viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese; ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

Il Registro imprese di Milano ha impartito una disposizione che prevede che l'indirizzo di posta elettronica certificata della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale.

9.10 Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia attuata tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>